

Alla cortese attenzione degli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni speciali di Camera e Senato per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 22 (adeguamento normativa nazionale circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).

Illustre e Gentile Presidente Senatore Vito Crimi,

Illustrissimi Senatori e Deputati della Repubblica,

Nel ringraziare nuovamente per l'opportunità che mi è stata offerta di riferire innanzi a codesta Commissione Speciale sugli atti urgenti del Governo, riunitasi in data 7 giugno 2018, alle ore 15.30, in Roma, porgo tale approfondimento scritto, volto a compendiare, da un lato, e a completare, dall'altro, quanto riferito, nel breve ma prezioso tempo che mi avete concesso durante l'audizione.

L'obiettivo è quello di contribuire ad una migliore comprensione delle criticità derivanti dalla complessa fase in cui trova piena applicazione il Regolamento n. 679/2016 (c.d. GDPR), provando anche a suggerire talune modifiche puntuali – molte delle quali, leggendo i resoconti disponibili, già egregiamente rappresentate, sebbene con accenti diversi, sia dal Senatore Caliendo, sia dal Senatore Galli, sia dal Senatore Perilli, che ringrazio anche per gli opportuni interventi tenuti nel corso della mia audizione – e che potrebbero risultare utili per il lavoro che codesta Commissione Speciale, prima, e il Governo, poi, dovrà svolgere nella fase di finalizzazione della bozza del decreto legislativo AG22 (c.d. Decreto di armonizzazione) di modifica del D.lgs n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), nei termini e nella misura consentita dal GDPR.

In un'ottica di contingentamento delle tempistiche di approvazione del Decreto di armonizzazione, al fine di allineare l'Italia al resto degli Stati membri dell'Unione Europea, che hanno adottato analoghe, ed in taluni casi ben più corpose e complesse norme di armonizzazione, ritengo di dover fornire attraverso questa nota scritta puntuali osservazioni sui principali punti di sfida.

1. A mio giudizio, è importante ribadire le peculiarità del contesto entro cui tale approvazione si realizza: il GDPR, entrato in vigore a maggio del 2016, ha trovato piena applicazione in tutti e 28 gli Stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio scorso, introducendo un quadro normativo sostanzialmente identico in materia di protezione dei dati personali. Lo scopo del GPDR è proprio quello di annullare le asimmetrie di regolazione che la direttiva 95/46/CE, unitamente alle leggi nazionali di recepimento e alle azioni diversificate messe in campo negli anni dalle Autorità di controllo, hanno prodotto, creando un



ambiente molto frammentato, a tratti selvaggio, sia sul fronte della difformità nelle risposte date a problemi analoghi, sia nell'incisività dell'azione ispettiva, di contrasto e sanzionatrice messa in campo dai Garanti nei diversi Stati membri, che ha contribuito a creare dei veri e propri "paradisi dei dati", spesso coincidenti con quelli fiscali.

- 2. Senza dubbio il legislatore italiano, in buona compagnia con oltre la metà degli Stati dell'Unione, ha avviato il percorso di armonizzazione troppo a ridosso della data finale di applicazione del Regolamento (a novembre 2017!). Gli sviluppi politico-istituzionali, con le votazioni politiche del 4 marzo e la nascita pochi giorni fa di un nuovo Governo, hanno contribuito e non poco a complicare la gestazione e il percorso fin qui svolto dalla bozza di Decreto di armonizzazione. Voglio dunque pensare che laddove siano rinvenibili refusi e/o veri e propri passaggi inconsistenti e/o dimenticanze nel relativo testo, non sia per via di un lavoro poco apprezzabile svolto dalla Commissione ministeriale di esperti o dagli uffici legislativi coinvolti, quanto piuttosto ciò sia avvenuto per la sommatoria tra la delicatezza e complessità della materia ed il poco tempo che il momento storico ha messo a disposizione di costoro.
- 3. Il GDPR è un complesso di norme avanzatissime e rivoluzionarie nel panorama internazionale. A testimonianza della sua modernità, si pensi alle norme sulla privacy by design, vero baluardo normativo posto a difesa dell'umanità dal rischio sempre più concreto di tirannia delle macchine, una sorta di traduzione in diritto positivo delle leggi di Asimov. Come prova, invece, della sua portata rivoluzionaria, si pensi alla sua applicabilità oltre i confini dell'UE e al di là del vecchio principio di stabilimento, laddove il GDPR trova applicazione anche per quanti, stabiliti fuori dai confini dell'Unione, offrano beni e servizi online, anche gratuitamente, a cittadini dell'UE. Il GDPR è stato adottato dai 28 Stati dell'Unione con lo scopo dichiarato di creare uniformità, prevedendo, tra le altre cose, la creazione di un nuovo Garante europeo (lo European Data Protection Board "EDPB") con il potere di regolare i mercati attraverso provvedimenti, indicazioni, linee guida coerenti e con quello di dirimere le possibili controversie che potrebbero sorgere tra le Authority nazionali. Tutti i Paesi dell'UE hanno avuto, durante l'iter di approvazione, durato più di quattro anni, la possibilità di contribuire alla redazione del testo; oltre a ciò, sono stati concessi altri due anni per l'armonizzazione dei vari ordinamenti giuridici alle innovazioni del GDPR: che non si dica dunque che questa normativa sia stata catapultata dall'alto senza possibilità di contradditorio.

Siamo giunti adesso nella fase decisiva e finale e non è più tempo di discutere su domande vecchie, sorprendenti e prive di senso circa la vita o la morte della *privacy* – considerato peraltro che la normativa rilevante in Europa ha superato il concetto di mera tutela della riservatezza sin dal 1995, con l'adozione della prima direttiva comunitaria di settore, muovendo sin da allora verso il più moderno e comprensivo concetto di tutela della libera circolazione dei dati personali – né si può ritenere di poter ridurre, comprimere o



addirittura modificare l'impatto della regolazione comunitaria mediante un decreto legislativo il cui unico scopo è e deve essere quello di armonizzare le norme nazionali al GDPR e non il viceversa.

4. Ma perché si è arrivati al GDPR? Perché l'Unione Europea ha deciso di abbandonare la comoda strada della direttiva, imboccando la "terra incognita", in questo ambito, del regolamento? La metamorfosi che negli ultimi anni ha interessato i mercati internazionali, decretando ora il successo, ora il fallimento di imprese e gruppi operanti nei più vari settori e nelle più diverse giurisdizioni, può essere definita come *data revolution*. Non è un caso che se ancora nel 2007 tra le prime dieci società più capitalizzate al mondo, ne figurava solo una attiva nel mercato dei dati, a distanza di soli dieci/undici anni, oggi, tale rapporto appare invertito al punto che oggi nove su dieci tra le principali società più capitalizzate basano il loro modello di business sul commercio elettronico e/o sul *trading* di informazioni personali.

Non solo nuovi modelli di business sono emersi basando la propria spinta propulsiva sul valore aggiunto dei dati, ma anche realtà consolidate, operanti nei settori industriali, finanziari, artigianali e commerciali tradizionali, hanno iniettato nelle loro strutture una linfa nuova, fatta di sapiente raccolta, gestione e comprensione dei dati personali. L'uso dei big data (e la loro analisi) nella vita di tutti i giorni nonché nella gestione del business aziendale non è retaggio delle sole grandi aziende leader del digitale. Bene ha fatto, al riguardo, il Presidente del Consiglio Professor Giuseppe Conte, nel suo discorso di insediamento per la fiducia, a sottolineare la centralità della regolazione dei biq data e le sfide poste dall'intelligenza artificiale. E tali sfide passano attraverso la comprensione del GDPR, la diffusione della cultura che esso reca e la dotazione di strumenti idonei per implementazione ed enforcement all'Autorità Garante. Molte realtà pubbliche e private, anche tra le piccole e piccolissime imprese, oggi non possono permettersi di prescindere dall'uso intelligente dei dati. I giorni di un mondo online scisso da quello 'reale' sono ormai finiti. La corretta gestione del ciclo-vita dei dati, la loro sicurezza e, soprattutto, la relativa comprensione profonda segneranno il confine tra la volontà di affrontare le sfide di oggi, per meglio "governare il futuro", o di lasciarle scorrere come titoli di coda. A tale proposito, il GDPR appare come un punto di svolta per adattare l'infrastruttura giuridica europea e nazionale, liberando così la ricchezza latente tra le pieghe dei dati.

5. La principale chiave di lettura per interpretare la riforma è l'accento posto sulla accountability di chi tratta i dati. Nuovi istituti come la portabilità dei dati, l'illustrazione della logica decisionale adottata, i registri del trattamento (che si applicano solo alle aziende con più di 250 dipendenti, con una grossa semplificazione per piccole e medie imprese) e la valutazione di impatto privacy spostano il focus dalla rigidità dello scrutinio ex ante dell'Autorità Garante alla responsabilizzazione dei titolari, che internalizzano le



proprie valutazioni utilizzando il rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche come parametro-guida. Per la prima volta in Europa c'è la possibilità di rendere concreta una delle utopie del diritto della protezione dei dati personali: utilizzare il rispetto degli obblighi di legge come vantaggio competitivo sul mercato.

Dietro ogni nuova opportunità ci sono tuttavia nuovi obblighi. Basti pensare al principio di *privacy-by-design* – secondo cui la protezione dei dati entra a far parte delle funzionalità della tecnologia che tratta i dati – e alla possibilità di certificarlo per i propri trattamenti creando un nuovo *asset* aziendale. Si pensi inoltre all'espansione del legittimo interesse come base giuridica per trattare i dati in assenza del consenso dell'interessato; o ancora, l'utilizzo del rischio e della sua valutazione come parametro mobile per dare flessibilità all'architettura normativa e regolamentare. Le previsioni di interconnessione di questa materia – a cui l'idea di '*privacy*' come "riservatezza" sta da tanto tempo stretta – con tutte le principali branche del diritto sono ormai diventate una realtà con cui confrontarsi su base giornaliera, in azienda e nelle pubbliche amministrazioni.

6. E' tuttavia necessario tenere presenti le conseguenze del mancato o inesatto adeguamento al GDPR. Archiviata l'era paternalistica della *privacy*, dove non solo il legislatore nazionale, ma anche il Garante decidevano i presupposti di liceità del trattamento, ora il GDPR pone un perimetro entro il quale il titolare del trattamento deve plasmare le sue politiche di uso dei dati. C'è molta aleatorietà in questo. Non tutti i mercati e i settori su cui impatta tale normativa sono maturi e pronti. Pertanto avere, presto e bene, una norma nazionale di armonizzazione può fare la differenza. Ma per fare questo occorre anzitutto rinforzare il Garante. Tutte le Autorità garanti europee hanno ricevuto incrementi significativi di organico specializzato e di fondi, in proporzione alle sfide e ai nuovi poteri introdotti dal GDPR. L'ICO (Autorità inglese), sebbene il Paese sia in uscita dall'UE, ha già ora più di 500 funzionari; la CNIL (Autorità francese) ha superato i 200; il Garante spagnolo aveva superato i 170 già nel 2016. Al Garante italiano, a regime, viene "stabilizzato" il ruolo, con il Decreto di armonizzazione a 162 unità: francamente una misura inadeguata all'Italia, alla sua complessità, alle sue dimensioni e alle sfide che il presente e il futuro ci pongono. Più Garante significa più sviluppo e semplificazioni, e non solo più controlli e sanzioni.

Il Garante, dal canto suo, sta preparandosi per verificare attentamente se i titolari prenderanno seriamente la loro nuova 'responsabilizzazione', con ispezioni autonome o tramite la Guardia di Finanza. Le sue armi, insieme a quelle dell'EDPB e delle altre Autorità europee, sono state decisamente affilate dal GDPR che prevede nuove sanzioni amministrative rafforzate come risposta uguale e contraria al *favor* accordato in termini di *accountability*, e che potranno raggiungere nel massimo €20 milioni o il 4% del fatturato mondiale annuo dell'impresa, tra le due la maggiore − sebbene a tal riguardo il dubbio "atroce" è: che significa "fatturato mondiale"? Forse il legislatore europeo voleva riferirsi al fatturato globale di gruppo? Forse, ma ha perso l'occasione per legiferare per bene e con



chiarezza al riguardo. Ed ora la norma è ambigua e nessuna norma di armonizzazione nazionale potrà porvi rimedio! Sul tema sanzioni vi è poi la questione dell'assenza nel GDPR del minimo edittale, il che impedirebbe il corretto funzionamento del meccanismo dell'oblazione con pagamento in misura ridotta. La verità è che nell'indicare solo la misura massima, il legislatore comunitario ha voluto lasciare alle Autorità la possibilità di apprezzare al massimo livello l'ottemperanza del trasgressore alle prescrizioni della stessa, così come l'accountability e gli sforzi messi in campo da questi sulla compliance, ben potendosi dunque dire che non è vero che il minimo edittale non sia previsto, dato che tale minimo è davvero minimo, essendo pari a zero. E nessuno Stato membro potrà cambiare ciò.

7. Perché questo è il punto: il Decreto di armonizzazione che qui ci impegna non potrà modificare, interferire, aggiungere, togliere, chiarire alcunchè rispetto al "wording" cristallizzato del GDPR, pena procedura di infrazione comunitaria. Potrà, invece, ben operare nei limiti della delega europea e nazionale. Provando ad allineare le numerose sfide che la nuova economia basata sui dati ci pone, la risposta non può essere che una: prepararsi a tutti i livelli, costruendo consapevolezza e conoscenza delle norme che regolano queste nuove fonti di crescita e sviluppo, facendo attenzione a non affidarsi a consulenti dell'ultima ora, fenomeno assordante registrato soprattutto in Italia, laddove per anni c'è stata una sottovalutazione, condita da snobismo o indifferenza, della *privacy*.

Le aziende hanno da sempre considerato questa normativa alla stregua di una rogna burocratica, freno alla libera attività di impresa; le pubbliche amministrazioni l'hanno contrapposta in modo infelice alla trasparenza, utilizzandola tuttavia di volta in volta ora come alibi per non dire ora per non fare; la magistratura non l'ha mai davvero compresa, archiviando molte delle controversie penali e sminuendo l'apprezzamento in punto di risarcimento del danno; gli studi legali e le società di consulenza l'hanno semplicemente ignorata, non comprendendone mai le potenzialità e arrendendosi alla insita e naturale complessità. Per anni abbiamo lavorato in dieci professionisti o poco più, controcorrente ed in solitaria, mentre nel resto del mondo, soprattutto in USA, dove non hanno neanche una legge di sistema come qui in Europa, ne hanno fatto una bandiera di eticità e spinta al business al tempo stesso.

Mentre ora? Siamo tutti diventati esperti di *privacy*. Salvo, a volte, proclamarne, tristemente, per chi lo fa, ancora una volta l'ennesima morte della *privacy*, dimostrando di essere rimasto/a agli inizi del secolo scorso o di non aver mai letto e capito una sola riga della immensa lezione di Stefano Rodotà, che già nel 1975 parlava dei rischi, assieme alle opportunità, dell'esplosione del mercato dei dati, e non solo e non più di diritto alla riservatezza, nel magistrale "*Elaboratori elettronici e controllo sociale*".



8. A differenza di quanto è accaduto con altre forme integrate di *compliance* (penso al d.lgs. 231 del 2001) e al netto dell'alto rischio sanzione, la possibilità di trasformare la protezione dei dati in reale valore aggiunto per le aziende e i gruppi societari è un'occasione concreta per introdurre una nuova leva di crescita per il business, da non gettare alle ortiche.

Ritenendo, dunque, che l'esercizio della delega sul GDPR sia una questione di capitale importanza per tutti, imprese, pubbliche amministrazioni, cittadini, utenti, consumatori, pazienti, giovani e meno giovani, con la presente si intende anche suggerire talune modifiche ai dettati normativi, presenti nell'articolato del Decreto di armonizzazione, con l'auspicio che il lavoro sin qui fatto, venga portato a termine con solerzia, competenza e determinazione come finora dimostrato dal lavoro di codesta Commissione Speciale, con le modifiche qui di seguito elencate:

- a) All'art. 15, recante "Modifiche alla Parte III, Titolo III, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196" si segnala la necessità di effettuare, al comma 1, lett. a), capoverso "Art. 166" (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori), le seguenti modifiche:
  - a. Al **comma 5**, dopo le parole "il procedimento per l'adozione", aggiungere "congiunta o disgiunta";
  - b. Al **comma 9**, sostituire la formulazione attuale con la seguente: "Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla metà della sanzione irrogata. Il pagamento estingue l'obbligazione solo nel caso in cui le eventuali prescrizioni adottate dal Garante sono adempiute entro il medesimo termine".

Schema delle modifiche suggerite all'art. 15, comma 1, lett. a), capoverso "Art. 166":

Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori)	
A.G. 22	Versione con modifiche suggerite
1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 2-quaterdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 124, 128, 129, comma 2, e 132-ter.	Identico.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-	Identico.



, . , .	
quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 7, 2-octies, 2-duodecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 1, 4 e 5, 75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110, comma 2, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 4, 7 e 9, 131, 132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 152, nonché delle misure di garanzia, delle regole deontologiche e delle modalità tecniche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.	
3. Sono altresì soggette alla sanzione amministrativa di cui al comma 2 le violazioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 gennaio 2018, n. 5.	Identico.
4. Il Garante è l'organo competente ad adottare i provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, nonché ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi 1, 2 e 3.	Identico.
5. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 4 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.	5. Il procedimento per l'adozione congiunta o disgiunta dei provvedimenti e delle sanzioni indicati al comma 4 può essere avviato, nei confronti sia di soggetti privati, sia di autorità pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attività istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del Regolamento, nonché in relazione ad accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.
6. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti nel corso delle attività di cui al comma 5 configurino una o più violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle	Identico.



sanzioni di cui al comma 4, comunicando al titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni.  7. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il contravventore può inviare al Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere	Identico.
di essere sentito dalla medesima autorità.  8. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8.	Identico.
9. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante e mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.	9. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla metà della sanzione irrogata. Il pagamento estingue l'obbligazione solo nel caso in cui le eventuali prescrizioni adottate dal Garante sono adempiute entro il medesimo termine.
10. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Garante definisce le modalità del procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi termini.";	Identico.

- b) All'art. 18, recante disposizioni in materia di "Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali" si suggerisce di apportare alcune modificazioni di natura correttiva e sostitutiva:
  - a. Al **comma 1** è necessario sostituire le parole "21 marzo 2018" con le seguenti: "25 maggio 2018";



b. I **commi 2, 3 e 4** sono da sostituire con la seguente formulazione "2. Decorso il termine di cui al comma 1, se il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato, l'interessato può produrre memorie difensive entro i successivi trenta giorni. Il Garante per la protezione dei dati personali, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o adotta l'ordinanza di ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione".

#### Schema delle modifiche suggerite all'art. 18, comma 1, 2, 3 e 4:

## Art. 18 (Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali)

#### A.G. 22

## 1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo codice, che, alla data del 21 marzo 2018, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Decorsi i termini previsti dal comma 1, l'atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l'atto di contestazione immediata di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assumono il valore dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della

### Versione con modifiche suggerite

- 1. In deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui all'articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo codice, che, alla data del 25 maggio 2018, risultino non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i restanti atti del procedimento eventualmente già adottati, il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Decorso il termine di cui al comma 1, se il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato, l'interessato può produrre memorie difensive entro i successivi trenta giorni. Il Garante per la protezione dei dati personali,



predetta legge, senza obbligo di ulteriore notificazione, sempre che il contravventore non produca memorie difensive ai sensi del comma 4.	esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o adotta l'ordinanza di ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione.
3. Nei casi di cui al comma 2, il contravventore è tenuto a corrispondere gli importi indicati negli atti di cui al primo periodo del predetto comma entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 1.	Eliminato e sostituito dal comma 2.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il contravventore che non abbia provveduto al pagamento può produrre nuove memorie difensive. Il Garante per la protezione dei dati personali, esaminate tali memorie, dispone l'archiviazione degli atti comunicandola all'organo che ha redatto il rapporto o, in alternativa, adotta specifica ordinanza-ingiunzione con la quale determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.	Eliminato e sostituito dal comma 2.
5. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'interruzione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a norma del presente articolo, di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.	Identico.

c) All'art. 20, comma 1, si ritiene necessaria la sostituzione dei commi 1 e 2 con la seguente formulazione: "1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, continuano a produrre effetti sino alla definizione della procedura di approvazione di cui all'art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta



elaborati".

# Schema delle modifiche suggerite all'art. 20, comma 1:

	. 20	
(Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto)		
A.G. 22	Versione con modifiche suggerite	
1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti, sino alla definizione della procedura di approvazione cui alla lettera b), a condizione che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:  a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati a norma del paragrafo 2 del predetto articolo; b) la procedura di approvazione si concluda entro sei mesi dalla sottoposizione del codice di condotta all'esame del Garante per la protezione dei dati personali.	1. Le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui agli allegati A.5 e A.7 del codice in materia di protezione dei dati personali, continuano a produrre effetti sino alla definizione della procedura di approvazione di cui all'art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679.  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie interessate sottopongano all'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/679, i codici di condotta elaborati.	
2. Il mancato rispetto di uno dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta la cessazione di efficacia delle disposizioni del codice di deontologia di cui al primo periodo a decorrere dalla scadenza del termine violato.	Eliminato e sostituito dal comma 1 e 2.	
3. Le disposizioni contenute nei codici riportati negli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, continuano a produrre effetti fino alla pubblicazione delle disposizioni ai sensi del comma 4.	Identico.	



4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Garante per la protezione dei dati personali verifica la conformità al regolamento (UE) 2016/679 delle disposizioni di cui al comma 3. Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.	Identico.
5. Il Garante per la protezione dei dati personali promuove la revisione delle disposizioni dei codici di cui al comma 3 con le modalità di cui all'articolo 2-quater del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.	Identico.

Grato dell'opportunità, porgo i miei migliori saluti

Roma, 8 giugno 2018

Avv. Rocco Panetta